

N. 02210/2010 REG.SEN.  
N. 01076/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2008, proposto da:

Agroturismo s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Agrippino Sidoti e Roberto Pietro Sidoti, presso lo studio dei quali, in Milano, Via Alberto Mario, n. 65, è elettivamente domiciliata;

***contro***

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Armando Tempesta, Sabrina Maria Licciardo, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in Milano, Via della Guastalla, n. 8;

Regione Lombardia, non costituita in giudizio;

Comune di Cologno Monzese, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

della determinazione dirigenziale del 5 marzo 2008, n. 1041 avente ad oggetto "retrocessione di terreni siti nel Comune di Cologno Monzese, attualmente contraddistinti presso il catasto di quel Comune al foglio 16 con i mappali 170 e 171", nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Federico Furlan (in sostituzione di Agrippino e Roberto Pietro Sidoti) e Sabrina Maria Licciardo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Milano ha rigettato l'istanza di retrocessione parziale dei bene espropriati, presentata dalla Agroturismo s.r.l. per due ragioni: la prescrizione del diritto potestativo alla retrocessione dei beni espropriati e non utilizzati per la realizzazione dell'opera pubblica e l'assenza del requisito della proprietà di particelle limitrofe a quelle espropriate.
2. La società ricorrente insorge avverso tale determinazione articolando le seguenti doglianze: violazione e falsa applicazione degli artt. 60 e 61, l. n. 2359/1865; violazione art. 47, d.P.R. n. 327/2001. Il diritto alla retrocessione - afferma la ricorrente - è suscettibile di interruzione per effetto del riconoscimento da parte del soggetto contro il quale può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 2944 c.c.; l'art. 47, d.P.R. n. 327/2001 non prevede più, quale presupposto per la retrocessione parziale, la proprietà di beni contigui a quelli espropriati.
3. La ricorrente chiede, quindi, la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che prenda luogo del decreto di retrocessione.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, contestando la fondatezza delle censure dedotte.

5. All'udienza del 12 maggio 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
6. Ritiene il Collegio di poter iniziare la disamina del ricorso partendo dallo scrutinio della censura con cui viene dedotta la violazione degli artt. 60 e 61, l. n. 2359/1865 e dell'art. 47, d.P.R. n. 327/2001.
7. Deduce, in particolare, la ricorrente l'applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 47, d.P.R. n. 327/2001 - che non contiene più una prescrizione analoga all'art. 60, l. n. 2359/1865, il quale prevedeva che il diritto alla retrocessione sorgesse solo in capo agli espropriati o agli aventi ragione da essi che avessero la proprietà dei beni da cui è stato staccato quello espropriato - in quanto la retrocessione costituisce una fase sub-procedimentale dotata di autonomia all'interno del procedimento espropriativo e deve dunque essere disciplinata dalla legge in vigore al momento della emanazione del provvedimento conclusivo della fase.
8. La doglianza è infondata.
  - 8.1 Nella fattispecie oggetto del presente giudizio il principio generale "tempus regit actum" - secondo cui ogni atto o fase del procedimento dotata di autonomia è disciplinata dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale (tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 marzo 2005, n. 1622) - non può trovare applicazione in quanto il testo unico sulle espropriazioni disciplina espressamente il proprio ambito di operatività.
  - 8.2 L'art. 57 d.P.R. n. 327/2001 prevede, difatti, che "le disposizioni dal presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 2004, n. 8777).
  - 8.3 Nel caso di specie, stante l'anteriorità della dichiarazione di pubblica utilità

rispetto all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 (il 30.6.2003), trova, quindi, applicazione la previsione di cui all'art. 60, l. n. 2359/1865.

8.4 Tale norma prevede che “dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione”.

8.5 Il diritto alla retrocessione parziale postula, dunque, oltre alla qualità di espropriato, anche la titolarità della proprietà della parte residua del fondo, risultato smembrato per effetto dell'espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 2008, n. 3342).

8.6 Poiché la società Agroturismo non è più proprietaria di terreni limitrofi all'area espropriata (avendo trasferito in data 20 settembre 2001 le particelle n. 100 e 101 alla società Tradital s.p.a.), legittimamente l'amministrazione ha negato il diritto alla retrocessione.

9. Attesa la legittimità del motivo di diniego, la fondatezza delle ulteriori censure non porterebbe comunque all'annullamento dell'atto. In presenza di un provvedimento sostenuto da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, la giurisprudenza è, difatti, concorde nel ritenere sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi, per escludere che l'atto possa essere annullato in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).

10. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato e va, pertanto respinto.

11. Per la complessità del quadro normativo, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO